

testo a fronte

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 1999**

Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge  
29 dicembre 2009, n. 193,  
recante interventi urgenti in  
materia di funzionalita' del  
sistema giudiziario

febbraio 2010  
n. 196



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### **Settori economico e finanziario**

Capo ufficio: -----  
Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### **Questioni del lavoro e della salute**

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### **Attività produttive e agricoltura**

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### **Ambiente e territorio**

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### **Infrastrutture e trasporti**

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### **Questioni istituzionali,**

#### **giustizia e cultura**

Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435  
S. Marci \_3788  
S. Ruscica \_5611

#### **Politica estera e di difesa**

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### **Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti**

**con il CERDP**  
Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### **Legislazione comparata**

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### **Documentazione economica**

Emanuela Catalucci	<u>_2581</u>
Silvia Ferrari	<u>_2103</u>
Simone Bonanni	<u>_2932</u>
Luciana Stendardi	<u>_2928</u>
Michela Mercuri	<u>_3481</u>
Beatrice Gatta	<u>_5563</u>

#### **Documentazione giuridica**

Vladimiro Satta	<u>_2057</u>
Letizia Formosa	<u>_2135</u>
Anna Henrici	<u>_3696</u>
Gianluca Polverari	<u>_3567</u>
Antonello Piscitelli	<u>_4942</u>

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

**XVI legislatura**

**Disegno di legge  
A.S. n. 1999**

Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge  
29 dicembre 2009, n. 193,  
recante interventi urgenti in  
materia di funzionalita' del  
sistema giudiziario

febbraio 2010  
n. 196

a cura di: S. Ruscica  
hanno collaborato: E. Catalucci, S. Ferrari, A. Henrici, S.  
Bonanni



# INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO .....	7
TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE .....	15
<b>Articolo 1</b>	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51)</i>	
Comma 1 .....	17
<b>Articolo 2</b>	
<i>(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)</i>	
Comma 1, lett. a) e b) .....	19
Comma 1, lett. c) e d) .....	27
Comma 1, lett. e) .....	29
<b>Articolo 3-bis</b>	
<i>(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio)</i>	
Comma 4, lett. a) .....	31
Comma 4, lett. b) .....	33
<b>Articolo 3-ter</b>	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)</i>	
Comma 1 .....	35
<b>Articolo 3-quater</b>	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)</i>	
Comma 1, lett. a) .....	39
Comma 1, lett. b) .....	43
Comma 2 .....	47
<b>Articolo 3-quinquies</b>	
<i>(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)</i>	
Comma 1, lett. a), b) .....	57
Comma 2 .....	59
<b>Articolo 4</b>	
<i>(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)</i>	
Comma 3 .....	61
Comma 3-bis .....	67
Comma 4 .....	69

Comma 8.....	71
Comma 8-bis, lett. a) .....	91
Comma 8-bis, lett. b) .....	93
Comma 8-bis, lett. c) .....	95

#### **Articolo 4-bis**

*(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

Comma 1.....	97
--------------	----

## SINTESI DEL CONTENUTO

Il decreto-legge in esame si compone, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di nove articoli (erano 4 nel testo originario) più quello sull'entrata in vigore, e reca misure concernenti i seguenti ambiti: la proroga dei magistrati onorari (art. 1), l'adozione di norme straordinarie per la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari meno richiesti dai magistrati (artt. 2 e 3), l'attribuzione di funzioni e l'assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio (art. 3-bis), l'adozione di programmi informatici (art. 3-ter), la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi (art. 3-quater), il parere del Ministro sugli incarichi (art. 3-quinquies), il completamento del sistema di digitalizzazione della giustizia, con varie modifiche, fra l'altro, al codice di procedura civile (art. 4).

**L'articolo 1, al comma 1,** dispone la proroga al 31 dicembre 2010 degli effetti dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51<sup>1</sup>, in forza del quale possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari. **Il comma 2,** nel rappresentare la volontà legislativa di intervenire a breve con una riforma organica dell'intero settore della magistratura onoraria, *medio tempore* dispone la proroga per un ulteriore anno, e cioè fino al 31 dicembre 2010, dello svolgimento delle funzioni da parte dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari il cui mandato era previsto in scadenza per il 31 dicembre 2009. **Il comma 2-bis** reca una norma di interpretazione autentica del già citato decreto legislativo, n. 51 del 1998, in base alla quale l'articolo 50, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (la legge sull'ordinamento giudiziario), deve interpretarsi nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.

**L'articolo 2,** non modificato dalla Camera, reca varie modifiche alla legge n. 133 del 1998<sup>2</sup> (v. il testo a fronte della novella). Al **comma 1, lettera a)**, elimina l'obbligo per il C.S.M., introdotto dal decreto-legge n. 143/2008, di individuare - tra le sedi disagiate - 10 sedi a copertura immediata, scelte tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni, ed aumenta da 60 a 80 il numero di sedi disagiate da individuare ogni anno.

La stessa disposizione porta da 100 a 150 il numero di magistrati che in ciascun anno possono essere trasferiti d'ufficio.

**La lettera b)** abroga l'art. 1-bis della citata legge n. 133/1998, che era dedicato alle sedi a copertura immediata. **Le lettere c), d) ed e)** recano modifiche di coordinamento.

---

<sup>1</sup> Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

<sup>2</sup> Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

Il successivo **articolo 3** indica le modalità di copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti:

- sino al 31 dicembre 2014 il trasferimento d'ufficio è disposto verso tutte le sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento;

- tale trasferimento d'ufficio riguarda i magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità. Esso può riguardare "altresì" i magistrati che svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato;

- la Camera ha soppresso il vincolo a prevedere il trasferimento d'ufficio esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio;

- il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'art. 13, terzo e quarto comma, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160<sup>3</sup>.

Non possono essere trasferiti d'ufficio i magistrati in servizio presso sedi disagiate, quelli assegnati o trasferiti presso la sede ove prestano servizio ai sensi della legge 10 marzo 1987 n. 100 (avvicinamento al coniuge militare trasferito d'autorità) o della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tutela dell'handicap) e, infine, i magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni (comma 2 dell'art. 3).

Possono essere trasferiti d'ufficio i magistrati che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi, o nei distretti delle regioni limitrofe.

**L'articolo 3, commi 6 e 7**, individua infine i criteri per stabilire, nel caso di pluralità di distretti ovvero di regioni limitrofe, quale sia quello più prossimo e detta criteri tassativi per l'individuazione dell'ufficio giudiziario da cui attingere per i trasferimenti.

**L'ultimo comma dell'art. 3** dispone, infine, che ai magistrati trasferiti d'ufficio si applicano gli artt. 2 (che prevede la disciplina delle indennità in caso di trasferimento d'ufficio), 3 (che prevede misure a garanzia del coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata) e 5 (che disciplina la valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito del trasferimento d'ufficio) della già ricordata legge 4 maggio 1998, n. 133.

---

<sup>3</sup> *Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.*

Inoltre a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della suddetta legge n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo.

Il decreto legge si propone così di individuare un rimedio per garantire la copertura delle sedi disagiate, sopprimendo il sistema delle "sedi a copertura immediata", introdotto poco più di un anno fa dal D.L. 16 settembre 2008, n. 143<sup>4</sup>, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 13 novembre 2008, n. 181.

La soppressione in oggetto introduce la possibilità di trasferire alle sedi disagiate magistrati, per superiori esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari, prescindendo dal consenso o dalla dichiarazione di disponibilità degli interessati.

L'articolo 1, comma 3, della ricordata legge 133/1998, nella versione anteriore al D.L. 193/2009, distingueva, infatti, le sedi disagiate dalle sedi a copertura immediata, le quali andavano individuate - nel novero delle sedi disagiate - in numero non superiore a dieci tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Solo per le sedi a copertura immediata, di cui all'art. 1-bis della legge 133/1998, era fino ad ora possibile procedere al trasferimento d'ufficio anche se non fossero "intervenute dichiarazioni di disponibilità o di consenso al trasferimento". Per le sedi disagiate, invece, è stato sempre richiesto "il consenso o la disponibilità dei magistrati", in mancanza dei quali non era possibile operare il trasferimento d'ufficio.

Con l'abrogazione del suddetto art. 1-bis e l'introduzione del meccanismo di trasferimento previsto dall'art. 3 del decreto legge 193/2009 viene prevista la possibilità di procedere a trasferimento d'ufficio per tutte le sedi disagiate, anche in mancanza del consenso o della disponibilità degli interessati. Se, pertanto, fino ad oggi il trasferimento "coattivo" poteva avvenire, ogni anno, per un numero di sedi non superiore a dieci, con la modifica *de qua* esso riguarderà ben ottanta sedi (posto che il D.L. incrementa anche il numero delle sedi dichiarabili disagiate) e potrà coinvolgere fino a 150 magistrati.

**L'articolo 3-bis**, introdotto dalla Camera, detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio. In particolare prevede che con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale del 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti, possa attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, in deroga a quanto è previsto di regola dall'articolo 13, comma 2, del già ricordato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

---

<sup>4</sup> *Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.*

Si prevede poi che fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione ad alcuni reati (quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare) da parte dei magistrati requirenti autorizzati in deroga al già menzionato divieto debba svolgersi previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o di altro magistrato appositamente delegato.

Tuttavia il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che tale assenso scritto non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio (**comma 3**).

Il **comma 4** prevede infine modifiche al più volte citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo un nuovo articolo, l'art. 9-bis, dedicato all'assegnazione di sede al termine del tirocinio. Ai sensi di tale nuovo articolo, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4 (che disciplinano il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti), tali magistrati agli uffici giudiziari vacanti individuati dallo stesso Consiglio superiore della magistratura. A seguito dell'approvazione di un emendamento proposto in Aula alla Camera si è aggiunto un **comma 5**, in virtù del quale l'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150<sup>5</sup>, si interpreterà nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali, il divieto contemplato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relativo al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti.

L'**articolo 3-ter**, introdotto anch'esso dalla Camera, prevede infine modifiche all'art. 1 del d.lgs. n. 240/2006<sup>6</sup>, attraverso l'introduzione di un comma 1-bis e un comma 1-ter. Il primo fa obbligo al magistrato capo dell'ufficio giudiziario di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari.

---

<sup>5</sup> *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanaione di un testo unico.*

<sup>6</sup> *Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150.*

Il secondo impone al magistrato capo dell'ufficio giudiziario di comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi saranno comunicati al Consiglio superiore della magistratura e potranno essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia.

La Camera ha aggiunto anche l'art. **3-quater**, che ha introdotto i corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.

A tal fine, in particolare, viene inserito un nuovo Capo II-*bis* al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26<sup>7</sup> dedicato a tali corsi.

Questi corsi di formazione saranno mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse, nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. Al termine del corso di formazione, verrà formulato per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo e manterrà (quella positiva di idoneità) validità per cinque anni.

**L'articolo 3-quinquies** - anch'esso inserito alla Camera - introduce modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195<sup>8</sup>, precisando i limiti entro cui il Ministro esprime le sue valutazioni in ordine al conferimento degli uffici direttivi.

**L'articolo 4** dispone misure urgenti per la digitalizzazione degli organi di amministrazione della giustizia. Esso tratta in undici commi più materie afferenti alla efficienza della giustizia attraverso la digitalizzazione dei processi civili e penale, la previsione di notificazioni e comunicazioni in via telematica mediante posta elettronica certificata.

Il **comma 1** rinvia a uno o più decreti ministeriali la determinazione delle regole tecniche per applicare al processo civile e al processo penale le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Ai sensi del **comma 2**, una volta emanati i suddetti decreti, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica saranno effettuate mediante posta elettronica certificata.

---

<sup>7</sup> *Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.*

<sup>8</sup> *Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.*

Il **comma 3** modifica il decreto-legge n. 112 del 2008<sup>9</sup>, in materia di notificazioni e comunicazioni da effettuare mediante posta elettronica certificata; il Ministro individuerà gli uffici giudiziari cui si applicano tali norme. Inoltre, gli albi degli avvocati dovranno contenere gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali. I **commi 4, 5 e 6** riguardano i diritti di copia, il cui maggior gettito sarà destinato all'informatizzazione della giustizia. Il **comma 7** autorizza il Ministero ad avvalersi della CONSIP per i processi di digitalizzazione dell'Amministrazione.

Il **comma 8** modifica il codice di procedura civile, prevedendo, in varie sedi, l'indicazione del codice fiscale, e inserendo un nuovo articolo 149-*bis* dedicato alla notificazione a mezzo posta elettronica.

La Camera ha inserito numerose disposizioni integrative del medesimo codice. In particolare, si aggiungono nuovi commi all'articolo 530 c.p.c., per effetto dei quali si introduce la possibilità di effettuare con modalità telematiche il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-*bis*, nonché il pagamento del prezzo.

Si prevede poi la modifica all'art. 533 c.p.c., in virtù della quale il commissionario potrà assicurare agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita.

Viene abrogato il primo comma dell'articolo 540 c.p.c., in virtù del quale la vendita all'incanto si fa per contanti.

All'articolo 569 c.p.c., dopo il terzo comma è aggiunto un nuovo comma, che prevede che con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

Vengono infine dal **comma 8-bis** introdotte modifiche alle disposizioni attuative del c.p.c. inerenti ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto mediante mezzi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Viene introdotto l'art. 161-*ter* che prevede la disciplina delle vendite con modalità telematiche, vengono novellati gli artt. 169-*quater* che prevede ulteriori modalità del pagamento del prezzo d'acquisto, l'art. 169-*quinquies* relativo al prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite, e l'art. 173-*quinquies* in tema di ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo.

---

<sup>9</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

**L'articolo 4-bis** infine estende fino al 2012 la facoltà, per il Ministero, di avvalersi delle procedure di mobilità per coprire i posti vacanti a seguito delle carenze di personale negli uffici giudiziari.

**L'articolo 5** reca la consueta clausola di entrata in vigore.



## **TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE**



**Articolo 1**  
*(Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51</b>		
<i>Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado</i>		
Articolo 245		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.	1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il <b>31 dicembre 2010</b> .	1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.



**Articolo 2**  
*(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)*

**Comma 1, lett. a) e b)**

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>		
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
Articolo 1 <i>Trasferimento d'ufficio</i>	Articolo 1 <i>Trasferimento d'ufficio</i>	Articolo 1 <i>Trasferimento d'ufficio</i>
1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>		
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.		
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:  a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;  b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, <b>ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.</b>	3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a <b>ottanta</b> .	3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a <b>ottanta</b> .
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati	4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati	4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati

<p style="text-align: center;"><b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b></p> <p><i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.	provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a <b>centocinquanta</b> unità. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.	provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a centocinquanta unità. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
<b>Articolo 1-bis</b> <i>Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata</i>	<i>Articolo abrogato</i>	<i>Articolo abrogato</i>
1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al		

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>		
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<p><b>trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in</b></p>		

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b> <i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<p>ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.</p> <p>2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.</p> <p>3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.</p> <p>4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.</p> <p>5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei</p>		

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b> <i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<p><b>magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.</b></p> <p><b>6. Nel caso di pluralità distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.</b></p> <p><b>7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore</b></p>		

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>		
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<b>percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.</b>		



**Articolo 2**  
*(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)*

**Comma 1, lett. c) e d)**

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>		
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>		
Articolo 2 Indennità in caso di trasferimento d'ufficio		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 e <b>1-bis</b> è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio	1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio	1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>		
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>		
Articolo 2 <i>Indennità in caso di trasferimento d'ufficio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
per qualsiasi causa.	sospensione dal servizio per qualsiasi causa.	per qualsiasi causa.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 e <b>1-bis</b> l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.	3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.	3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

**Articolo 2**  
*(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)*

**Comma 1, lett. e)**

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>		
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>		
Articolo 5		
<i>Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 <b>e 1-bis</b> l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.	1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.	1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

<b>Legge 4 maggio 1998, n. 133</b>		
<i>Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali</i>		
<b>Articolo 5</b>		
<i>Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
successive vacanze.		
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

### **Articolo 3-bis**

*(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio)*

#### **Comma 4, lett. a)**

#### **Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160**

*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150*

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
		<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9-bis</b> <b>Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.</p> <p>2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con</p>

**Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160**

*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150*

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
		<b>provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.</b>

### **Articolo 3-bis**

*(Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio)*

#### **Comma 4, lett. b)**

<b>Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160</b>		
<i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150</i>		
Articolo 13 <i>Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.		1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
(...)		(...)



**Articolo 3-ter**  
*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240)*

**Comma 1**

<b>Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240</b>		
<i>Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
<b>Articolo 1</b> <i>Titolarità dell'ufficio giudiziario</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.		1. <i>Identico.</i>
		<b>1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia</b>

<b>Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240</b>		
<i>Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
<b>Articolo 1</b> <i>Titolarità dell'ufficio giudiziario</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
		per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.
		<p><b>1-ter.</b> Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito <i>internet</i> del Ministero</p>

**Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240**

*Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150*

**Articolo 1**

*Titolarità dell'ufficio giudiziario*

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
		<b>della giustizia.</b>



### **Articolo 3-quater**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)*

#### **Comma 1, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</b>		
Articolo 2 Finalità		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
1. La Scuola è preposta:		
a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;		a) identica;
b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;		b) identica;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;		c) identica;.
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici		d) identica;

<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</b>		
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
Articolo 2 <i>Finalità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
giudiziari;		
		<b><i>d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;</i></b>
<i>e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;</i>		<i>e) identica;</i>
<i>f) alle attività di formazione decentrata;</i>		<i>f) identica;</i>
<i>g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle</i>		<i>g) identica;</i>

<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</b>		
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
Articolo 2 Finalità		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;		
<i>h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;</i>		<i>h) identica;</i>
<i>i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;</i>		<i>i) identica;</i>
<i>l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;</i>		<i>l) identica;</i>
<i>m) all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;</i>		<i>m) identica;</i>

<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</b>		
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
Articolo 2 <i>Finalità</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<i>n)</i> allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;		<i>n) identica;</i>
<i>o)</i> alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari;		<i>o) identica;</i>

### **Articolo 3-quater**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)*

#### **Comma 1, lett. b)**

#### **Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26**

*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150*

#### **Titolo III**

*Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati*

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
		<b>Capo II-bis</b>  <b>CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO</b>
		<b>Articolo 26-bis (Oggetto)</b>
		<b>1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché</b>

<b>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</b> <i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
<b>Titolo III</b> <i>Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati</i>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 1999</b>
		<p>all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.</p>
		<p>2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.</p>
		<p>3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al</p>

**Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26**

*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150*

**Titolo III**

*Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati*

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
		<b>conferimento dell'incarico direttivo.</b>
		<b>4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.</b>
		<b>5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione.</b>



### **Articolo 3-quater**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)*

### **Comma 2**

<b>Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109</b>		
<b>Articolo 2</b> <i>Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni</i>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 1999</b>
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:		1. <i>Identico:</i>
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;		a) <i>identica;</i>
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al		b) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109</b>		
<i>Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
Articolo 2 <i>Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;		
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;		c) <i>identica</i> ;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;		d) <i>identica</i> ;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;		e) <i>identica</i> ;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;		f) <i>identica</i> ;

<b>Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109</b>		
<i>Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
Articolo 2 <i>Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;		g) <i>identica</i> ;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;		h) <i>identica</i> ;
i) [Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, lettera b), numero 1), L. 24 ottobre 2006, n. 269.]		
l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;		l) <i>identica</i> ;
m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti		m) <i>identica</i> ;

<b>Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109</b>		
<i>Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
Articolo 2 <i>Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
patrimoniali;		
<i>n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;</i>		<i>n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario <b>o sui servizi organizzativi e informatici</b> adottate dagli organi competenti;</i>
<i>o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;</i>		<i>o) identica;</i>
<i>p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;</i>		<i>p) identica;</i>
<i>q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini</i>		<i>q) identica;</i>

<b>Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109</b>		
<i>Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
Articolo 2 <i>Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
previsti dalla legge per il compimento dell'atto;		
r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio;		<i>r) identica;</i>
s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;		<i>s) identica;</i>
t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;		<i>t) identica;</i>
u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti		<i>u) identica;</i>

<b>Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109</b>		
<i>Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
Articolo 2 <i>Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
altrui;		
v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;		v) <i>identica</i> ;
z) [Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, lettera b), numero 3), L. 24 ottobre 2006, n. 269.];		
aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;		aa) <i>identica</i> ;
bb) [Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, lettera b), numero 4), L.		

<b>Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109</b>		
<i>Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
Articolo 2 <i>Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<i>24 ottobre 2006, n. 269.];</i>		
<i>cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;</i>		<i>cc) identica;</i>
<i>dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;</i>		<i>dd) identica;</i>
<i>ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle</i>		<i>ee) identica;</i>

<b>Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109</b>		
<i>Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
<b>Articolo 2</b>		
<i>Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;		
ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;		ff) identica;
gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.		gg) identica;

**Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109**

*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150*

**Articolo 2**

*Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni*

Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere <i>g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff)</i> , l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.		<i>2. Identico.</i>



### **Articolo 3-quinquies**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)*

#### **Comma 1, lett. a), b)**

<b>Legge 24 marzo 1958, n. 195</b>		
<i>Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura</i>		
Articolo 11 <i>Funzionamento del Consiglio</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste.		<i>Identico.</i>
Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.		<i>Identico.</i>
Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, il Consiglio delibera su		Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal

<b>Legge 24 marzo 1958, n. 195</b>		
<i>Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura</i>		
Articolo 11		
<i>Funzionamento del Consiglio</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.		Parlamento.
		<b>Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi.</b>

### **Articolo 3-quinquies**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)*

#### **Comma 2**

##### **Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160**

*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150*

<b>Articolo 45 Temporaneità delle funzioni direttive</b>		
<b>Testo vigente</b>	<b>Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009</b>	<b>Modifiche proposte dall'A.S. 1999</b>
1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.		1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, <b>previo concerto con il Ministro della giustizia</b> , per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha		2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160</b> <i>Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150</i>		
<b>Articolo 45</b> <i>Temporaneità delle funzioni direttive</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.		
3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.		<i>3. Identico.</i>

**Articolo 4**  
*(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)*

**Comma 3**

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 51 <i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la	1. A decorrere <b>dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile</b> , la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo <b>16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con</b>	1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo <b>16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con</b>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 51 <i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.	<b>modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</b>	modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede <b>per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b> , e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa	<b>2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 10 settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli</b>	2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 10 settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 51 <i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione <b>dei documenti informatici degli uffici giudiziari</b> , individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.	avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, <b>accerta</b> la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando <b>gli uffici giudiziari</b> nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.	avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.	3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento <b>alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare</b> l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria <b>o segreteria dell'ufficio giudiziario</b> .	3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. All'articolo 16 del	<b>5. Il secondo comma</b>	<b>5. All'articolo 16 del</b>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
Articolo 51 <i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<p>regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:</p> <p>«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;</p> <p>b) il quarto comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e</p>	<p><b>dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e</p>	<p><b>regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p><b>a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:</b></p> <p>«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;</p> <p><b>b) il quarto comma è sostituito dal seguente:</b></p> <p>«A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e</p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>		
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>		
<b>Articolo 51</b>		
<i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
nel processo civile».	<b>della comunicazione».</b>	<b>informatici e telematici nel processo civile».<sup>10</sup></b>

---

<sup>10</sup> Il DDL in esame ripristina il testo del comma 5 dell'articolo 51 del D.L. n. 112 del 2008, intervenendo, nel comma successivo, sulla norma originaria, cioè il regio decreto n. 1578 del 1933.



**Articolo 4**  
*(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)*

**Comma 3-bis**

<b>Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578</b>		
<i>Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore</i>		
<b>Articolo 16</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.		<i>Identico.</i>
Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.	Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle	Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle

<b>Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578</b>		
<i>Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore</i>		
Articolo 16		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
	<b>forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.<sup>11</sup></b>	forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
(...)		(...)

---

<sup>11</sup> Tale modificazione era stata apportata dal decreto legge in esame dall'articolo 4, comma 2, lett. b), mediante modifica dell'articolo 51, comma 5 del D.L. n. 112 del 2008, che novellava il regio decreto n. 1578 del 1933.

**Articolo 4**  
*(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)*

**Comma 4**

<b>Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</b>		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>		
Articolo 40 <i>Determinazione di nuovi supporti e degli importi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis.</b> Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il	1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in

<b>Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</b>		
<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i>		
<b>Articolo 40</b>		
<i>Determinazione di nuovi supporti e degli importi</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
	<b>rilascio di copia in formato elettronico.</b>	formato elettronico.

**Articolo 4**  
*(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)*

**Comma 8**

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<b>Articolo 125</b>		
<i>Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte</i>		
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il preceitto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.	Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il preceitto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore <b>che indica il proprio codice fiscale.</b>	Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il preceitto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.
La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.		
(...)	(...)	(...)
Articolo 163 <i>Contenuto della citazione</i>		
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
L'atto di citazione deve contenere:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;	1) <i>identico</i> ;	1) <i>identico</i> ;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica,	2) il nome, il cognome, la residenza <b>e il codice fiscale</b> dell'attore, il nome, il cognome, <b>il codice fiscale</b> , la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o	2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;	convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato , la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;	convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato , la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;	3) <i>identico</i> ;	3) <i>identico</i> ;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;	3) <i>identico</i> ;	3) <i>identico</i> ;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;	5) <i>identico</i> ;	5) <i>identico</i> ;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;	6) <i>identico</i> ;	6) <i>identico</i> ;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci	7) <i>identico</i> .	7) <i>identico</i> .

Codice di procedura civile		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.		
(...)	(...)	(...)
<b>Articolo 167</b> <i>Comparsa di risposta</i>		
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.	Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare <b>le proprie generalità e il codice fiscale</b> , i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.	Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.		
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
(...)	(...)	(...)
	<b>Articolo 149-bis Notificazione a mezzo posta elettronica</b>	Articolo 149-bis <i>Notificazione a mezzo posta elettronica</i>
	<b>Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.</b>	Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
	<b>Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.</b>	Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
	<b>La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il</b>	La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
	<b>gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.</b>	rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
	<b>L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.</b>	L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
	<b>Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la</b>	Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
	<b>ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.</b>	informatici trasmessi in via telematica.
	<b>Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.</b>	Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<b>Articolo 530</b>		
<i>Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita</i>		
Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.		<i>Identico.</i>
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decaduta, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.		<i>Identico.</i>
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.		<i>Identico.</i>
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.		<i>Identico.</i>
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti		<i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.		
		<b>Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.</b>
		<b>In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.</b>
(...)	(...)	(...)

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<b>Articolo 533</b> <i>Obblighi del commissionario</i>		
Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.		Il commissionario <b>assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo.</b> Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto.		<i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.		<i>Identico.</i>
(...)	(...)	(...)
<b>Articolo 540</b> <i>Pagamento del prezzo e rivendita</i>		
<b>La vendita all'incanto si fa per contanti.</b>		<i>Abrogato</i>
Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.		<i>Identico.</i>
La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.		<i>Identico.</i>
(...)	(...)	(...)
<b>Articolo 569</b> <i>Provvedimento per l'autorizzazione della vendita</i>		
A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare		<i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.		
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.		<i>Identico.</i>
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza		<i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.		
		Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con		<i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
ordinanza.		
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.		<i>Identico.</i>
(...)	(...)	(...)
Articolo 591-bis <i>Delega delle operazioni di vendita</i>		
Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le		Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.		modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. <b>Si applica l'articolo 569, quarto comma.</b>
Il professionista delegato provvede:  1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;  2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;  3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e		<i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<p>574;</p> <p>4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;</p> <p>5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;</p> <p>6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;</p> <p>7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;</p> <p>8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;</p> <p>9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;</p> <p>10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;</p> <p>11) alla esecuzione delle</p>		

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
<p>formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;</p> <p>12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;</p> <p>13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del</p>		

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.		
Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173- <i>quater</i> delle disposizioni di attuazione del presente codice.		<i>Identico.</i>
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione		<i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
dell'aggiudicatario.		
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.		<i>Identico.</i>
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predisponde il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro		<i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura civile</b>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.		
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.		<i>Identico.</i>
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.		<i>Identico.</i>

**Articolo 4**  
*(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)*

**Comma 8-bis, lett. a)**

<b>Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368</b> <i>Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
		<p style="text-align: center;"><b>Articolo 161-ter</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Vendite con modalità telematiche)</i></p> <p>Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.</p> <p>Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.</p>



**Articolo 4**  
*(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)*

**Comma 8-bis, lett. b)**

<b>Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368</b>		
<i>Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i>		
Titolo IV Capo II		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
		<p><b>Articolo 169-quater.</b></p> <p><i>(Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto)</i></p> <p>Il prezzo d'acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.</p>
		<p><b>Articolo 169-quinquies.</b></p> <p><i>(Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite)</i></p> <p>I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del</p>

<b>Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368</b>		
<i>Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i>		
Titolo IV		
Capo II		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
		<p>medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.</p>

**Articolo 4**  
*(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)*

**Comma 8-bis, lett. c)**

<b>Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368</b>		
<i>Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
Articolo 173-quinquies <i>Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto</i>		Articolo 173-quinquies <i>Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo</i>
Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la		Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una

<b>Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368</b> <i>Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.		<b>dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli</b> , nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
<b>L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.</b>		
Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.		<b>Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma.</b>

**Articolo 4-bis**  
*(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

**Comma 1**

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 3		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
(...)		(...)
128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del		128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, <b>fino al 31 dicembre 2012</b> , i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 3		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 193 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1999
comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.		comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
(...)		(...)



# Ultimi dossier del Servizio Studi

185	Documentazione di base	QATAR
186	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
187	Dossier	La riforma della legislazione portuale. Testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754
188	Dossier	Codice dell'Ordinamento militare e Testo Unico delle disposizioni regolamentari. Schema di D.Lgs n. 165 e Schema di D.P.R. n. 166 (ex L. 246 del 2005)
189	Dossier	Riordino della normativa sull'attività agricola. Schema di D.Lgs. n. 164 (art. 14, L. 246/2005) Schema di D.P.R. n. 168
190	Dossier	Atto del Governo n. 177. Schema di decreto legislativo recante: "Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
191	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1781-A. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>
192	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 1288, 1477, 1593, 1626, e 1796, in materia di educazione finanziaria
193	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1167-B. Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro <i>Sintesi del contenuto</i> - Edizione provvisoria
194	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1974 Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori
195	Testo a fronte	Disegni di legge AA.SS. nn. 476, 780, 1135, concernenti la Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta di esseri umani

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [Hwww.senato.itH](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".